

r.g. 4/2017



IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini	Presidente
Dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
Dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice

- Letto il ricorso ex art. 161, 6° co., l. fall. del 8.5.2017 con il quale la Olicar s.p.a., p. iva 05777840967, con sede in Bra, via Don Orione 39, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Rodolfo Marcello Buat, come da delega in atti rappresentata e difesa dal prof. avv. Maurizio Irrera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, corso Marconi 7, ha presentato domanda di concordato con riserva;

- letti il piano e la proposta di concordato successivamente depositati nel termine assegnato e successivamente prorogato dal Tribunale con cui la Olicar s.p.a. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato depositando la documentazione di legge;

- esaminati gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 9.5.2017, la società istante Olicar s.p.a. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, come successivamente prorogato, la Olicar ha depositato una proposta di concordato in continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte dell'affittuaria Olicar Gestione s.r.l..

Il Piano prevede, in sintesi, che l'attivo necessario per il soddisfacimento dei creditori sia realizzato secondo le seguenti modalità: i) utilizzo dei flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività, che la società affittuaria si è impegnata a versare, a titolo di integrazione del canone, nella misura annua di € 300.000,00 per tutta la durata quinquennale del Piano; ii) riscossione dei canoni di affitto di azienda; iii) erogazione della somma di € 8.000.000,00 a titolo di finanziamento soci ex art. 182 quater, 3° comma, l.f. da parte del socio Manitalidea s.p.a. (che detiene l'intera partecipazione al capitale sociale di Olicar), sospensivamente condizionato al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato nonché al raggiungimento di un accordo con le banche per l'estinzione del pegno costituito sulle azioni della Olicar; iv) l'incasso dei crediti e la liquidazione integrale dell'attivo concordatario non funzionale alla prosecuzione dell'attività.

In tal modo la proponente prevede di realizzare un attivo complessivo di € 41.691.484,00, sufficiente a soddisfare – in un arco temporale di cinque anni dall'apertura della procedura di concordato e secondo le scansioni temporali dettagliatamente indicate nel Piano – integralmente i creditori in predeuzione e i creditori privilegiati sino al grado VIII; integralmente i creditori privilegiati fino al grado XIX con parziale degrado temporale di due anni oltre l'anno dalla data di



omologazione; i creditori privilegiati di XX grado per rivalsa accise nella misura del 10% per la parte parzialmente degradata e integralmente per la restante parte; i creditori chirografari nella misura del 6,02%.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
- b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 9.5.2017;
- c. stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- d. piano di concordato;
- e. relazione del professionista attestatore, dott. Vito Falcetta, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.;
- f. proposta di trattamento dei debiti tributari ex art. 182 ter l. fall.

La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario prevede: 1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa da parte della affittuaria Olicar Gestioni s.r.l.; 2) l'erogazione di un finanziamento *ex art. 182 quater*, 3° comma, l. fall., per euro 8.000.000,00 da parte del socio Manitalidea s.p.a.; 3) l'incasso dei crediti e dei canoni di affitto di azienda, integrati dalla somma annua di € 300.000,00 derivante dai flussi dell'attività affittata; 4) la liquidazione integrale del patrimonio aziendale non funzionale alla prosecuzione dell'attività, comprensivo tra l'altro di alcune partecipazioni societarie in relazione alle quali sono già state acquisite alcune manifestazioni di interesse o offerte irrevocabili di acquisto.

In tal modo si prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati sino al grado VIII; il pagamento integrale dei creditori privilegiati fino al grado XIX con parziale degrado temporale di due anni oltre l'anno dalla data di omologazione; il pagamento dei crediti privilegiati di XX grado nella misura del 10% per la parte degradata e integralmente per la restante parte, anche in questo caso con degrado temporale oltre l'anno dalla omologazione; il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 6,02%.



In relazione al diverso grado di soddisfacimento previsto i crediti sono stati suddivisi in tre classi che raggruppano rispettivamente: i crediti privilegiati tributari del grado XIX per i quali è previsto il parziale degrado temporale di due anni oltre l'anno dalla data di omologazione; i crediti privilegiati per rivalsa accise del grado XX per i quali è previsto il parziale degrado per incapienza e il degrado temporale per la parte residua che verrà integralmente soddisfatta; i crediti chirografari.

Tali classi appaiono correttamente formate tenendo conto del titolo della preferenza e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno inoltre evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare (in caso di fallimento verrebbero meno in particolare: l'erogazione della somma di euro 8.000.000,00 prevista invece nel concordato a titolo di finanziamento *ex art. 182 quater* l. fall.; gli introiti derivanti dalla gestione del ramo di azienda affittato; le rinunce effettuate da Manitalidea in relazione alle cessioni dei crediti intervenute in suo favore con il conseguente incremento dell'attivo concordatario derivante sia dalla possibilità di incassare i crediti ceduti non ancora pagati sia dal fatto che non si dovrebbero più retrocedere i crediti ceduti erroneamente pagati alla società ricorrente).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito ai commissari giudiziali, i quali esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

In conclusione, sussistono i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis*, 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Olicar s.p.a.

DELEGA

alla procedura il dott. Marco Bottallo

NOMINA

commissari giudiziali il prof. avv. Oreste Cagnasso e il dott. Alberto Abbate



DISPONE

la convocazione dei creditori per il 27.2.18 ore 10,00

FISSA

al 7.12.2017 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE


in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 250.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA


alla ricorrente di consegnare ai commissari giudiziali entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 2.11.2017

IL GIUDICE ESTENSORE
Marco Bottallo



IL PRESIDENTE
Paolo Rampini



6/11/2017
IL CANCELLIERE
Funzionaria
LA ROSA CLOTILDE

